

Causa C-215/24 [Fira]ⁱ

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

20 marzo 2024

Giudice del rinvio:

Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia (Portogallo)

Data della decisione di rinvio:

19 marzo 2024

Procedimento penale avviato da:

Pubblico ministero

a carico di:

YX

Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Tribunale circondariale di Porto, Portogallo)

Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia (Tribunale penale locale di Vila Nova de Gaia, Portogallo) – Juiz 2 (Giudice n. 2)

Procedimento ordinario (giudice unico)

- 1 Il Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Tribunale circondariale di Porto, Portogallo) – Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia (Tribunale penale locale di Vila Nova de Gaia, Portogallo) – Giudice n. 2, emette la presente domanda di pronuncia pregiudiziale nell'ambito del procedimento penale n. 4860/13.7TB VNG, avviato dal pubblico ministero, che ha dato luogo alla condanna di YX (OMISSIS).

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

I. Introduzione

- 2 Il 9 ottobre 2018 YX è stato condannato a una pena detentiva di sei mesi, sostituiti da 180 giorni di pena pecuniaria per aver commesso il reato di frode fiscale previsto e punito, all'epoca dei fatti, dall'articolo 23, paragrafi 1 e 4, del Decreto-Lei n. 20-A/90 (decreto-legge del 15 gennaio 1990, n. 20-A/90). Tale decisione si spiega alla luce del fatto che il diritto portoghese impone di procedere a una ponderazione degli interessi e di analizzare l'opportunità di infliggere una pena sostitutiva al momento della condanna a una pena detentiva conforme ai requisiti formali di una sostituzione e tale, *in abstracto*, da costituire oggetto di un'operazione del genere. Le pene sostitutive comprendono, in particolare, le pene pecuniarie sostitutive, come previsto dall'articolo 45 del codice penale portoghese: «1. *In caso di condanna a una pena detentiva della durata massima di un anno, tale pena è sostituita da una pena pecuniaria o da un'altra pena non privativa della libertà applicabile, salvo che la necessità di prevenire la commissione di futuri reati richieda l'esecuzione della pena detentiva*».
- 3 Poiché la pena pecuniaria non è stata pagata, l'esecuzione della pena detentiva di sei mesi inflitta in via principale è stata disposta conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del codice penale portoghese, il quale stabilisce che, «*[i]n caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, il condannato sconta la pena detentiva inflitta nella sentenza. Le disposizioni dell'articolo 49, paragrafo 3, del presente codice si applicano per analogia*».
- 4 L'articolo 49, paragrafo 3, del codice penale portoghese dispone quanto segue: «*L'esecuzione della pena detentiva accessoria può essere sospesa, per un periodo compreso tra uno e tre anni, se il condannato dimostra che la pena pecuniaria non è stata pagata per motivi a lui non imputabili, a condizione che tale sospensione sia subordinata al rispetto di obblighi o di regole di condotta privi di contenuto economico o finanziario. La pena detentiva accessoria è eseguita qualora gli obblighi o le regole di condotta non siano rispettati ed è dichiarata estinta qualora quest'ultimi siano stati rispettati*».
- 5 Poiché il condannato YX non ha dimostrato che il mancato pagamento della pena pecuniaria non gli fosse imputabile, il tribunale competente ha revocato la pena sostitutiva e ha ordinato l'esecuzione della pena detentiva emettendo i relativi mandati di arresto.
- 6 Tale mandato non ha tuttavia potuto essere eseguito poiché l'interessato si è recato all'estero, il che ha condotto a dichiararlo latitante ai fini della pena inflitta.
- 7 Le attività svolte al fine di localizzare l'interessato hanno permesso di constatare che questi risiedeva in Spagna.
- 8 Il 22 febbraio 2022 è stato quindi emesso un mandato d'arresto europeo (in prosieguo: un «MAE») per ottenere la consegna dell'interessato, affinché scontasse la pena detentiva di sei mesi alla quale era stato condannato.

- 9 Al momento dell'esecuzione di detto MAE, le autorità giudiziarie spagnole hanno rifiutato di consegnare l'interessato a causa della sua residenza legale in Spagna e della sua volontà di scontare la pena in tale paese, impegnandosi al contempo a riconoscere la pena (portoghese) inflitta e ad eseguirla in Spagna.
- 10 A tale riguardo, le autorità spagnole si sono conformate all'articolo 4 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27; in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909»), emettendo una dichiarazione nella quale esse affermano di riconoscere la pena inflitta dal giudice portoghese, il che impedisce l'impunità del condannato.
- 11 L'11 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 80 del codice penale spagnolo, il quale, nei procedimenti penali rientranti in tale ordinamento giuridico, consente al giudice di applicare una pena detentiva di durata inferiore a due anni con la sospensione condizionale da due a cinque anni, il Juzgado Central de Lo Penal n.º 1 de Madrid (Tribunale penale centrale n. 1 di Madrid, Spagna) ha tuttavia sospeso per un periodo di due anni l'esecuzione della pena detentiva di sei mesi inflitta a YX per aver commesso il reato di cui trattasi.
- 12 Dal momento che il pubblico ministero portoghese non concorda con la decisione dell'organo giurisdizionale spagnolo, egli ha chiesto che la Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte di giustizia dell'Unione europea» o la «Corte») venga adita con un rinvio pregiudiziale fondato sui **seguenti motivi**:

II. Motivi

- 13 Le disposizioni della decisione quadro 2008/909 e della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU 2002, L 190, pag. 1; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584») sono applicabili alla presente causa.
- 14 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, una decisione quadro, pur non avendo effetto diretto, ha carattere vincolante nei confronti delle autorità nazionali, ivi compresi i giudici nazionali, che sono tenuti ad interpretare il loro diritto nazionale conformemente al diritto dell'Unione. Nell'applicare il diritto interno, i giudici sono quindi tenuti ad interpretarlo alla luce delle disposizioni e degli scopi della decisione quadro [sentenze del 29 giugno 2017, Popławski, C-579/15, EU:C:2017:503, punto 31, e dell'8 novembre 2016, Ognyanov, C-55(4)/14, EU:C:2016:835, punti da 62 a 64].
- 15 Inoltre, ai fini dell'interpretazione di una norma del diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e

degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 35).

- 16 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione ad ogni MAE in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni di tale decisione quadro.
- 17 A questo proposito, l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 prevede un motivo di non esecuzione facoltativa del MAE in virtù del quale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di dare esecuzione a un tale mandato, emesso ai fini dell'esecuzione di una pena, qualora la persona ricercata «*dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda*», se tale Stato si impegni a dare esecuzione esso stesso a tale pena conformemente al suo diritto interno.
- 18 Inoltre, l'articolo 25 della decisione quadro 2008/909 stabilisce che le sue disposizioni si applicano, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni della decisione quadro 2002/584, all'esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s'impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell'articolo 4, punto 6, di detta decisione quadro. Nel caso di specie, le autorità giudiziarie spagnole hanno invocato il motivo di non esecuzione facoltativa del MAE basato sulla residenza della persona ricercata e si sono impegnate a eseguire la pena.
- 19 L'articolo 8 della decisione quadro 2008/909 stabilisce le condizioni limitate alle quali l'autorità competente dello Stato di esecuzione può adattare la pena imposta nello Stato di emissione. Alla luce della logica e della materialità sottese a tale decisione quadro, dette condizioni sembrano essere le uniche eccezioni all'obbligo incombente all'autorità di esecuzione di riconoscere la sentenza che le è stata trasmessa e di eseguire la pena, la cui durata e la cui natura devono corrispondere a quelle previste nella sentenza pronunciata nello Stato membro di emissione.
- 20 Il giudice del rinvio ritiene che lo Stato di esecuzione non possa modificare retroattivamente la decisione dell'organo giurisdizionale dello Stato di emissione al punto da sostituire, in definitiva, la decisione dell'organo giurisdizionale che ha emesso la pena con la sua decisione. Di conseguenza, l'autorità dello Stato di esecuzione competente in materia di esecuzione della pena non può sospendere tale esecuzione, anche se questa possibilità esiste per le decisioni nazionali. Una decisione contraria rischia infatti di compromettere gli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro 2008/909, tra cui il rispetto del principio del riconoscimento reciproco, che costituisce l'essenza stessa della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione europea.
- 21 Invero, il fatto che un giudice nazionale dello Stato di esecuzione conceda la sospensione della pena detentiva effettiva (anche qualora tale sospensione sia conforme alle disposizioni del suo diritto nazionale per quanto riguarda le decisioni dei suoi organi giurisdizionali) dopo aver riconosciuto la sentenza di

condanna pronunciata da un organo giurisdizionale dello Stato [di emissione], laddove le autorità competenti dello Stato di emissione non abbiano sospeso tale pena in virtù del loro diritto nazionale, pregiudicherebbe la particolare fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici.

- 22 Il giudice del rinvio ritiene che la Corte abbia riconosciuto tale impossibilità, almeno implicitamente, al punto 65 della sentenza dell'11 marzo 2020, SF (Mandato d'arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) (C-314/18, EU:C:2020:191), il quale precisa che le disposizioni dell'articolo 8 della decisione quadro 2008/909 prevedono condizioni restrittive per l'adattamento, da parte dell'autorità competente dello Stato membro di esecuzione, della pena pronunciata nello Stato membro di emissione, *«le quali costituiscono le uniche eccezioni all'obbligo di principio, gravante su detta autorità in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale decisione quadro, di riconoscere la sentenza che le è stata trasmessa e di eseguire la pena la cui durata e natura corrispondano a quelle previste nella sentenza pronunciata nello Stato membro di emissione (v., in tal senso, sentenza dell'8 novembre 2016, Ognyanov, C-554/14, EU:C:2016:835, punto 36)»*. Tale posizione è altresì confermata al punto 35 della sentenza del 15 aprile 2021, AV (Sentenza cumulativa) (C-221/19, EU:C:2021:278).
- 23 Come dichiarato dalla Corte al punto 2 del dispositivo della sentenza dell'11 marzo 2020, SF (Mandato d'arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) (C-314/18, EU:C:2020:191): *«L'articolo 25 della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, dev'essere interpretato nel senso che, qualora l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale sia subordinata alla condizione prevista all'articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, lo Stato membro di esecuzione, per eseguire la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro di emissione nei confronti della persona interessata, può adattare la durata di tale pena solamente in conformità delle condizioni restrittive previste all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299»*.
- 24 Sembra che tale ragionamento debba essere seguito anche nella presente causa.
- 25 Infatti, non è possibile accettare l'adattamento o la modifica della pena da parte dell'autorità competente dell'organo giurisdizionale spagnolo (mediante una sospensione dell'esecuzione della pena) al di fuori delle ipotesi previste all'articolo 8 della decisione quadro 2008/909, applicabile in forza dell'articolo 25 di quest'ultima, a pena di violare il principio del riconoscimento reciproco.
- 26 Il giudice del rinvio ritiene altresì che, sebbene l'articolo 17 della decisione quadro 2008/909 preveda che l'esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione, esso riguarda unicamente le misure volte a garantire l'esecuzione materiale di una pena privativa della libertà. Nulla

consente, infatti, di interpretare le disposizioni di tale articolo nel senso che il suo ambito di applicazione materiale comprenda una decisione di sospensione dell'esecuzione della pena privativa della libertà alla quale la persona ricercata sia stata condannata.

- 27 In sintesi, l'organo giurisdizionale spagnolo si è impegnato ad eseguire la decisione in quanto ha invocato la facoltà di rifiutare l'esecuzione del MAE sulla base della residenza in Spagna del condannato. A seguito di tale impegno, la condanna penale pronunciata dal giudice portoghese gli è stata trasmessa ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione, conformemente alla decisione quadro 2008/909. L'organo giurisdizionale spagnolo non può invocare la propria legislazione interna per riesaminare o modificare la natura della pena inflitta al condannato al di fuori delle condizioni e dei limiti risultanti dall'articolo 8, paragrafi 2 e 4, dall'articolo 17, paragrafo 2, e dall'articolo 19, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909.
- 28 Come dichiarato dalla Corte nella sentenza del 29 giugno 2017, *Popławski* (C-579/15, EU:C:2017:503, punto 22), la decisione di rifiuto di eseguire un MAE ai sensi dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 implica un serio impegno da parte dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena inflitta alla persona ricercata nello Stato di emissione, poiché qualsiasi esecuzione di un MAE deve essere preceduta dalla verifica, da parte dell'autorità giudiziaria di esecuzione, della possibilità di eseguire realmente la pena. Di conseguenza, qualora lo Stato di esecuzione non sia in grado di garantire tale aspetto, esso è tenuto ad evitare l'impunità della persona ricercata e deve eseguire il MAE consegnando tale persona allo Stato di emissione.
- 29 Quando lo Stato spagnolo si è rifiutato di eseguire il MAE, esso si è quindi dichiarato disposto ad assumere l'esecuzione della pena nella sua interezza, senza possibilità di trasformare la pena privativa della libertà in una misura sostitutiva (non essendo soddisfatte le condizioni restrittive previste a tal fine) a pena di modificare la decisione dell'organo giurisdizionale dello Stato di emissione, il che non è consentito dalla decisione quadro 2008/909.
- 30 Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che, conformemente alle disposizioni dei summenzionati strumenti internazionali, l'autorità giudiziaria spagnola dovesse in ogni caso informare previamente lo Stato di emissione della possibilità di sospendere la pena detentiva, al fine di consentire a quest'ultimo di reagire ai sensi degli articoli 12 e 13 della decisione quadro.

*

- 31 Alla luce di quanto precede, il contesto fattuale di cui trattasi nella presente causa implica l'applicazione di norme di diritto dell'Unione. Detto contesto complica l'emissione della decisione del giudice del rinvio per quanto riguarda il proseguimento o la chiusura del caso. Di fronte a tale situazione, è indispensabile

procedere a un'analisi dettagliata dei fatti e delle disposizioni giuridiche pertinenti.

- 32 A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato di Lisbona, la Corte ha il compito di pronunciarsi *«in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni»*.
- 33 Analogamente, l'articolo 267 TFUE stabilisce che *«[l]a Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: (...) [b] sulla validità e l'interpretazione degli atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione»* e che *«[q]uando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione»*.
- 34 Poiché le condizioni definite dal diritto dell'Unione sono soddisfatte, la pronuncia pregiudiziale è, salvo errore, pertinente e necessaria per garantirne il primato.
- 35 La presente causa solleva un ragionevole dubbio di interpretazione e di applicazione del diritto dell'Unione che ha conseguenze cruciali sulla soluzione definitiva della stessa. Il rinvio dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea è quindi necessario per evitare interpretazioni divergenti delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui trattasi. Peraltro, il giudice del rinvio ritiene, dopo aver consultato la giurisprudenza nazionale e la giurisprudenza della Corte, che la questione controversa non sembri essere stata oggetto di un'analisi approfondita che consenta di dissipare il dubbio sollevato e che l'interpretazione delle norme enunciate dia ancora luogo a difficoltà.
- 36 **La Corte è quindi competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del Trattato e qualsiasi giurisdizione di uno Stato membro può, quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad essa, domandare alla Corte di pronunciarsi** qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione **su questo punto**. Si tratta del noto meccanismo di **rinvio pregiudiziale** del giudice nazionale al giudice europeo, la cui primaria e principale funzione è quella di ottenere un'interpretazione e, attraverso quest'ultima, un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri affinché la sua efficacia sia sempre la stessa.
- 37 La decisione di effettuare un rinvio pregiudiziale spetta unicamente al giudice, che ha la possibilità di procedervi **d'ufficio**. Del pari, spetta al giudice **formulare le questioni** da sottoporre alla Corte.
- 38 Nel caso di specie, il giudice del rinvio ritiene per l'appunto che la risposta della Corte sia **indispensabile per decidere sul seguito del procedimento**.

III. QUESTIONI PREGIUDIZIALI

Per questi motivi, il Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Tribunale circondariale di Porto, Portogallo) – Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia (Tribunale penale locale di Vila Nova de Gaia, Portogallo) – Giudice n. 2, dispone la **sospensione del procedimento fino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle seguenti questioni**, ai sensi dell'articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE:

1. Se lo Stato di esecuzione, dopo aver rifiutato di eseguire il mandato d'arresto europeo ai sensi dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, a causa del luogo di residenza del condannato, e dopo aver riconosciuto la sentenza di condanna, possa invocare l'applicazione del suo diritto interno e la sua competenza in quanto Stato di esecuzione per sospendere la pena privativa della libertà effettiva inflitta dallo Stato di emissione, qualora il procedimento di esecuzione di tale sentenza sia già avviato.

2. Se l'organo giudiziario dello Stato di esecuzione possa modificare la decisione dell'organo giudiziario dello Stato di emissione, debitamente passata in giudicato, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 8 e dall'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909.

3. Se l'articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che esso consente allo Stato di esecuzione di concedere una sospensione della pena detentiva effettiva, applicando le condizioni previste dal suo diritto interno, qualora le autorità competenti dello Stato di emissione non lo abbiano fatto conformemente al loro diritto.

In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni:

4. Se, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 12, 13 e 17, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909, le autorità giudiziarie spagnole (Stato di esecuzione) non avrebbero dovuto, piuttosto, previamente informare lo Stato di emissione del loro punto di vista relativamente alla possibilità di sospendere la pena detentiva alla quale il ricercato è stato condannato.

IV. PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE D'URGENZA

L'articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte dispone quanto segue:

«1. Un rinvio pregiudiziale che sollevi una o più questioni relative ai settori previsti dal titolo V della parte terza del [T]rattato sul funzionamento dell'Unione europea può essere trattato, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d'ufficio, con procedimento d'urgenza in deroga alle disposizioni del presente regolamento. 2. Il giudice del rinvio espone le circostanze di diritto e di

fatto che comprovano l'urgenza e giustificano l'applicazione di tale procedimento derogatorio e indica, per quanto possibile, la risposta che esso propone alle questioni pregiudiziali. (...)».

È indubbio che la causa di cui trattasi rientra nel titolo V della parte terza del Trattato FUE e più specificamente nel suo capo 4, intitolato «Cooperazione giudiziaria in materia penale». Invero, l'articolo che apre tale capo – vale a dire l'articolo 82 TFUE – sancisce il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri.

Inoltre, il presente rinvio pregiudiziale si inserisce nell'ambito di un diniego di consegna in esecuzione di un MAE nel quale le autorità giudiziarie spagnole, le quali hanno tenuto conto della residenza legale del condannato in Spagna e della sua volontà di scontare la pena in tale paese, si sono impegnate a riconoscere ed eseguire la pena inflitta, ma hanno deciso di applicare il loro diritto nazionale sospendendo la pena. Occorre pertanto applicare il procedimento d'urgenza, poiché le questioni sollevate sono determinanti per la valutazione della situazione giuridica del condannato nell'ambito del procedimento in corso.

Di conseguenza, il giudice del rinvio propone di **rispondere alle questioni pregiudiziali nel modo seguente:**

1. Il giudice del rinvio ritiene che il principio del riconoscimento reciproco significhi che una decisione giudiziaria emanata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro conformemente alla sua legislazione può essere eseguita direttamente dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro producendo effetti almeno equivalenti a quelli di una decisione emanata da un'autorità giudiziaria nazionale. In caso di rifiuto di eseguire il MAE, come nel caso di specie, lo Stato di esecuzione è quindi tenuto ad accettare di eseguire la pena in condizioni identiche a quelle della sua esecuzione nello Stato di emissione.

2. Il giudice del rinvio ritiene che debba essere data una risposta negativa alla questione, atteso che la decisione quadro 2008/909 prevede, agli articoli 8 e 17, paragrafo 2, le circostanze rigorose in cui lo Stato di emissione può adattare la pena. In tal senso, *«[l]a facoltà di adattamento della pena può essere esercitata solo in modo molto restrittivo (...) – a causa dell'obiettivo generale di reciproco riconoscimento» «[il] quale consiste, in ultima analisi, nell'attribuire a una decisione definitiva un effetto pieno e diretto in tutta l'Unione, poiché riconoscere effetti ad una decisione straniera significa anche ritenerla valida quando essa riguarda cittadini nazionali – e appropriato, laddove si tenga conto della fiducia reciproca riposta in ciascuno dei diversi sistemi giuridici e giudiziari, motivata dalla loro prossimità giuridica e culturale nonché dalla comune subordinazione alla tutela dei diritti fondamentali»* [sentenza della Terza Sezione del Supremo Tribunal de Justicia (Corte suprema, Portogallo), del 13 aprile 2011, causa n. 53/10.3 YREVR.S2].

3. L'articolo 17 della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che esso non consente di modificare la pena detentiva effettiva inflitta nello Stato di emissione mediante una pena sostitutiva, più precisamente mediante la sospensione della pena sulla base dei requisiti del diritto interno dello Stato di esecuzione, qualora le autorità competenti dello Stato di emissione non l'abbiano fatto conformemente al loro diritto.

4. Per quanto riguarda l'ultima questione, il giudice del rinvio ritiene che alle precedenti questioni debba essere data una risposta negativa. Ciò posto, nell'ipotesi in cui la Corte non condividesse tale parere, il giudice del rinvio propone di rispondere che lo Stato di esecuzione dovrebbe informare lo Stato di emissione del suo punto di vista relativamente alla possibilità di sospendere la pena detentiva alla quale l'imputato è stato condannato prima di adattare tale pena conformemente al suo diritto interno, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, e ai fini degli articoli 13 e 17, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909, atteso che, in tal caso, lo Stato di emissione potrebbe accettare l'applicazione di tali disposizioni oppure revocare il certificato.

[OMISSIS] [Considerazioni relative al procedimento nazionale e allegati]

*

Vila Nova de Gaia,

Il giudice in tirocinio

Datato e firmato elettronicamente il 19 marzo 2024